

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

Via Piano dell'Ucciardone n. 4 – C. F. n. 00117040824

IL PRESIDENTE

Vista: l'istanza presentata in data **3.7.2017** dalla **NAUTOSCOPIO S.R.L.**;

Accertato che in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda nella G.U.R.S. n. 47 del 24.11.2017, nell'Albo Pretorio del Comune di Palermo e nel sito web di questa Autorità non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;

Vista: la legge 28 gennaio 1994 n. 84 con successive modificazioni ed integrazioni;

Visto: il D. M. n. 342 in data 28 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto: l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;

Vista: la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

Visto: l'articolo 36 del codice della navigazione e le disposizioni contenute nel relativo regolamento;

Vista: la nota prot. n. 3524 del 10.1.2018 con la quale l'A.d.S.P. ha chiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della ditta "Nautoscopia S.r.l.", ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 e del protocollo d'intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ed autorizzazioni stipulato in data 13 ottobre 2008 tra l'Autorità Portuale di Palermo e la predetta Prefettura;

Visto: il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione costituito dalla società Nautoscopia S.r.l. a mezzo appendice alla polizza fidejussoria n. 129A5712 emessa a Milano dalla società Zurich Insurance in data 13.2.2018;

Visto: il nulla osta concesso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. con nota n. 1431/S15.3 del 19.3.2018;

Vista: la precedente licenza n. 54/2015 del 15.10.2015;

CONCEDE

Alla **NAUTOSCOPIO S.R.L.**, legalmente rappresentata da **POLIZZI GIOVANNI**

con sede in **PALERMO - VIA ONORATO N. 44**

codice fiscale n. **05949960826**

di occupare **zona demaniale marittima**

di metri quadrati: coperti **36,00**; scoperti **2.064,00**

situata nel **Comune di Palermo**

e precisamente **presso la radice del molo Ct Bersagliere**

allo scopo di **mantenere nell'area scoperta una struttura in acciaio e legno di forma irregolare denominata "Nautoscopia" e svolgere attività di tipo culturale e ricreativo, con rassegne d'arte, musica, danza e teatro ed attività di somministrazione di alimenti e bevande, connesse alla presenza dell'opera, e mantenere altresì un container ad uso locale tecnico, tre pedane in legno ed un chiosco in legno ancorato ad una pedana per punto di ristoro, informazioni, biglietteria e vendita souvenir.**

e con l'obbligo di corrispondere a questa A.d.S.P., in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone intero provvisorio di **€ 46.275,60, di cui € 11.568,90 a titolo di canone per l'anno 2018, € 11.568,90 a titolo di canone provvisorio per l'anno 2019, € 11.568,90 a titolo di canone provvisorio per l'anno 2020 ed € 11.568,90 a titolo di canone provvisorio per l'anno 2021**, secondo il dettaglio più avanti specificato.

La presente concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi **48, con uso stagionale da giugno a settembre, e con uso per l'intero anno solare per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (vedasi condizioni speciali)**, a decorrere dal **01/01/2018** terminando col **31/12/2021**, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato a questa A.d.S.P., salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.

L'Autorità di Sistema del Mare di Sicilia Occidentale avrà però sempre la facoltà di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti questa A.d.S.P. avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato a questa A.d.S.P. sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario terrà luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo di questa A.d.S.P. e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, questa A.d.S.P. avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in

sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegitima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute questa A.d.S.P. potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà di questa A.d.S.P. di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'A.d.S.P., al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questa A.d.S.P. dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta questa A.d.S.P. da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- il concessionario è autorizzato al mantenimento per l'intero anno solare di alcune delle strutture autorizzate ed a svolgere per lo stesso intero anno solare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto nella nota della Soprintendenza BB.CC.AA. n. 2513/S15.3 del 2.5.2017 e nella nota A.P. n. 5061 del 18.5.2017, alle cui clausole e condizioni è obbligato ad ottemperare;
- il concessionario dovrà liberare e riconsegnare le aree oggetto della presente concessione a semplice richiesta di questa A.d.S.P. non appena questa amministrazione darà attuazione al nuovo P.R.P.

- il concessionario dovrà recuperare il bunker attraverso la semplice pulizia dei locali interni, senza alterare la struttura esterna;
- il concessionario dovrà ricostruire il muretto di confine che delimita l'area in uso con le stesse dimensioni del muro di recinzione esistente;
- il concessionario dovrà aver cura che, al fine di scongiurare pericoli per l'incolumità pubblica derivanti da una maggiore fruizione dell'area, la scala di accesso all'arenile sia ripristinata nella sua integrità, ricostruendo le parti mancanti con lastre in pietra della stessa tipologia di quelle esistenti;
- il concessionario dovrà realizzare l'impianto elettrico in conformità alla specifica normativa vigente in materia e ad adeguare il suddetto impianto alle norme che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione, nonché a produrre la relativa "dichiarazione di conformità" di cui alla legge 37/2008 e s.m.i.;
- il concessionario dovrà acquisire, a propria cura e spese, le autorizzazioni previste dalla normativa vigente nelle competenze del Comune di Palermo;
- il concessionario dovrà adeguare i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di sicurezza degli impianti, con particolare riferimento al D.L.gs. 81/2008 e s.m.i.;
- il concessionario dovrà produrre le planimetrie allegate all'istanza anche in formato Autocad (dwg);
- il concessionario non dovrà arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi;
- il concessionario dovrà delimitare l'area in concessione con idonea recinzione e/o segnaletica verticale;
- il concessionario dovrà effettuare, ove improrogabili necessità lo richiedano, lo spostamento di materiali, attrezzature e/o arredi di qualunque genere, per consentire l'esecuzione di lavori nelle aree assentite in concessione;
- il concessionario dovrà curare che l'installazione dei manufatti e degli arredi non comporti l'esecuzione di alcuna opera fissa o muraria, pertanto gli elementi dovranno essere semplicemente poggiati sul sedime;
- il concessionario dovrà curare che i servizi igienici siano realizzati con W.C. chimici dotati di idonea cisterna a tenuta stagna e munita di apposito bocchettone per lo svuotamento periodico della stessa che dovrà essere effettuato esclusivamente da ditta specializzata ed autorizzata;
- il concessionario dovrà produrre gli elaborati grafici (su supporto cartaceo ed anche in formato AUTOCAD) che rappresentino con esattezza le opere eseguite ed in particolare caratteristiche tecniche, dimensioni e ubicazione;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il concessionario è tenuto a pagare sugli immobili in concessione l'imposta locale al Comune di Palermo;
- il concessionario è tenuto a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalità che saranno comunicate da questa Autorità;
- il concessionario si obbliga a consegnare a questa A.d.S.P., entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, in un supporto sia cartaceo sia informatico, il "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.) contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: www.sid.mit.gov.it;

- oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca della concessione, l'Autorità di Sistema Portuale revocherà il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e dell'art. 2 del D.Lgs. 15.11.2012 n. 218, anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'art. 91 del D.Lgs. N. 159/2011, ai sensi del protocollo d'intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali stipulato in data 13.10.2008 tra la Prefettura di Palermo e l'Autorità Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che nell'esercizio del proprio potere discrezionale saranno valutati negativamente;

- il concessionario si impegna, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);

- il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;

- il concessionario si impegna a comunicare all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ogni variazione dell'assetto della ditta ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;

(1) Per l'anno 2018, avendo il concessionario versato un acconto di €.1.500,00, la rimanente somma di €. 10.068,90 dovrà essere versata entro le sottototate scadenze: - €.3.356,30 + interessi entro il 30.6.2018 - €.3.356,30 + interessi entro il 31.7.2018 - €.3.356,30 + interessi entro il 31.8.2018.

Per gli anni 2019, 2020 e 2021 il canone annuo di €. 11.568,90, aggiornato in base al tasso d'inflazione programmato, dovrà essere versato annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno precedente, salvo conguaglio a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di cui all'art. 04 della legge 4.12.93 n. 494 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 400 del 5.10.93.

Avendo il concessionario parzialmente pagato il canone per l'anno 2018, come da ricevute del tesoriere di questa A.d.S.P. n.866 del 28.2.2018, si rilascia la presente licenza che egli firma avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in **PALERMO - VIA ONORATO N. 44.**

Palermo, addì 22.3.2018

Il Funzionario Quadro
F.to Francesco Paolo Mineo

Il Concessionario
NAUTOSCOPIO S.R.L.
F.to POLIZZI GIOVANNI

.....F.to.....

TestimoniF.to.....

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Pasqualino Monti

Responsabile del procedimento
F.to Avv. Caterina Montebello

